Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/1) e della Legge sull'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("Gazzetta Ufficiale", numero 42/2018), la società Tehnomont d.d. con sede in Pula-Pola, Industrijska 4, numero identificativo personale (*OIB*): 30999020365, come Titolare del trattamento dei dati personali, rappresentata dalla Presidentessa del Consiglio di Amministrazione di Tehnomont d.d., previa approvazione del Consiglio aziendale di Tehnomont d.d. del 14 maggio 2018 in conformità all'art. 151 comma 1 cif. 7 della Legge sul Lavoro ("Gazzetta Ufficiale", numero 93/14 e 127/17), ha emanato il 15 maggio 2018 il seguente

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 1

Il presente Regolamento per la disciplina dell'utilizzo e l'implementazione della videosorveglianza nell'azienda Tehnomont d.d. (di seguito denominato "Regolamento") definisce le finalità e la quantità di dati raccolti, le modalità e il periodo di conservazione nonché l'utilizzo dei dati rilevati mediante le riprese del sistema video, la protezione dei diritti dei dipendenti e altri soggetti che transitano nell'area della società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento.

Articolo 2

Il presente Regolamento è applicato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/1) e della Legge sull'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("Gazzetta Ufficiale", numero 42/2018) e tutte le altre norme che regolano e governano la protezione dei dati personali e l'implementazione dei sistemi tecnologici di vigilanza.

Articolo 3

- (1) L'impianto di videosorveglianza è impiegato per tutelare la sicurezza dei dipendenti e altri soggetti che transitano nell'area e nei locali di proprietà della società Tehnomont d.d. nonché nei locali e nell'area per i quali la società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento ha stipulato il Contratto di concessione demaniale marittima ai fini dell'utilizzazione economica del porto a destinazione speciale Porto Turistico Veruda.
 - (2) In aggiunta alle finalità indicate nel comma 1 del presente articolo, l'impianto di

videosorveglianza è impiegato al fine di prevenire attività illecite contro i beni materiali di proprietà della società Tehnomont d.d., p.es. furto, rapina, scasso, violenza, danneggiamento, distruzione e atti simili.

(3) Le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza sono utilizzabili solo per le finalità indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo e non possono essere utilizzate per altre finalità.

Articolo 4

- (1) L'impianto di videosorveglianza riprende solo le aree appartenenti all'azienda Tehnomont d.d., ovvero i stabilimenti industriali e produttivi e il parcheggio all'indirizzo Industrijska 4, nonché la marina Veruda all'indirizzo Cesta prekomorskih brigada 12, compresa l'area oggetto del Contratto di concessione demaniale marittima ai fini dell'utilizzazione economica del porto a destinazione speciale Porto Turistico Veruda, e in modo particolare i pontili, i parcheggi, i posti barca a secco, il negozio dell'officina, e la reception/cambio valute.
- (2) I dati ripresi tramite l'utilizzo di telecamere sono registrati e conservati al massimo sei mesi, dopodiché le immagini saranno cancellate per sempre.
- (3) In caso di necessità giustificata, cioè se i dati registrati serviranno come prova, la società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento può decidere, in ciascun caso specifico, che i dati siano conservati oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità e per il periodo massimo di cui al comma 4 del presente articolo.
- (4) I filmati a prova di violazione dello scopo della sorveglianza saranno conservati su un supporto ottico (CD, DVD e sim.) per il periodo di un anno oppure fino all'eventuale chiusura di un procedimento giudiziario, amministrativo, di arbitraggio o simili.

Articolo 5

- (1) La società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento ha l'obbligo di posizionare segnaletica chiaramente visibile all'ingresso e all'interno delle aree e dei locali interessati alla videosorveglianza. I dipendenti saranno informati per iscritto dell'introduzione del sistema di monitoraggio. L'avviso scritto deve comprendere le informazioni su cosa viene ripreso, sulle finalità della videosorveglianza e sul periodo di conservazione dei dati personali.
- (2) L'apposita cartellonistica con informazioni sulla sorveglianza dell'ambiente tramite l'utilizzo di telecamere o altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di immagini, apposta dalla società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento, deve segnalare, mediante simbolo visivo, la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile dei dati del Titolare del trattamento e/o Responsabile del trattamento nonché i dati di contatto presso cui l'interessato può esercitare i suoi diritti.

Articolo 6

(1) I filmati acquisiti dal sistema di videosorveglianza sono protetti da segreto professionale e trattati in ottemperanza al Regolamento interno sulla protezione dei dati

personali e al presente Regolamento.

(2) La persona autorizzata all'interno della società Tehnomont d.d., come Titolare del trattamento, e il Responsabile del trattamento incaricato dal Titolare hanno l'accesso diretto alle telecamere come pure l'accesso da remoto tramite internet. L'accesso è protetto da password.

Articolo 7

Le persone autorizzate all'interno della società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento sono tenuti a tenere un registro dal quale risulti quali dati personali derivanti dal sistema di videosorveglianza, quando e da chi sono stati utilizzati o altrimenti trattati (produzione di una copia).

Articolo 8

Possono accedere all'archivio delle immagini e prendere visione delle registrazioni solo le persone autorizzate all'interno della società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento.

Articolo 9

- (1) Il Consiglio di Amministrazione della società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento sono responsabili della deliberazione circa l'ammissibilità di concessione dell'accesso a terzi, nonché della registrazione e conservazione delle immagini filmate sui dispositivi di archiviazione portatili.
- (2) Sui dispositivi di archiviazione portatili vengono registrate e conservate le immagini di particolari incidenti, delle quali il Consiglio di Amministrazione della società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento, le persone autorizzate all'interno del Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento ritengono necessaria la conservazione perché si tratta di prove in un procedimento di reclamo, di risarcimento danni, disciplinare o penale.
- (3) Il Consiglio di Amministrazione della società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento può decidere che i filmati di certi eventi straordinari siano conservati sui dispositivi di archiviazione portatili ai fini di ricostruzione e analisi della performance di sicurezza. La registrazione su un dispositivo di archiviazione portatile viene effettuata da un dipendente delegato.
- (4) Le immagini registrate sui dispositivi di archiviazione portatili devono essere conservate al sicuro, in locali protetti dell'azienda.

Articolo 10

- (1) Qualora le immagini di un determinato evento o situazione danno luogo al sospetto di reato, deve essere informata la polizia. Su richiesta della polizia o altre autorità competenti, il filmato viene trasmesso in forma scritta o su un dispositivo di archiviazione portatile.
 - (2) La trasmissione di copia delle immagini filmate sarà annotata nel registro delle

attività di trattamento dei dati personali.

Articolo 11

- (1) Il Responsabile del trattamento, legato da rapporto di servizio alla società Tehnomont d.d., provvede all'implementazione della videosorveglianza e la manutenzione del sistema di monitoraggio cioè l'hardware e il software che lo supportano ai sensi della normativa vigente.
 - (2) Il sistema di videosorveglianza deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:
 - le impostazioni del sistema sono accessibili solo con un'apposita password;
 - utilizzo (visione, produzione di copie, cancellazione) dei filmati viene controllato usando i seguenti parametri:
 - quando il dipendente delegato accede al sistema di videosorveglianza, quando è arrivato, quali immagini registrate ha utilizzato (numero di telecamere per la ripresa dell'arco di tempo dalle alle);
 - cancellazione automatica delle immagini vecchie in base alla data di registrazione;
 - impossibilità di diffusione dei filmati attraverso la rete informatica (eccetto il luogo dell'incaricato e/o dipendente autorizzato in una postazione remota);
 - registrazione del filmato su un dispositivo di archiviazione portatile è concessa solo al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

Articolo 12

- (1) Né le persone delegate all'interno della società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento né il Responsabile del trattamento né qualsiasi altra persona sono autorizzati a utilizzare i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza all'infuori degli scopi previsti dalla legge. Possono disporre dei filmati soltanto il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, ovvero le persone da loro autorizzate.
- (2) Con una formale delibera di nomina, la società Tehnomont d.d. come Titolare del trattamento designa una persona autorizzata all'accesso e al trattamento dei dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza.

Articolo 13

Il presente Regolamento può essere modificato e integrato nella stessa maniera e con la stessa procedura applicata per la sua emanazione.

Articolo 14

Il presente Regolamento entra in vigore e diventa applicabile 8 (otto) giorni dopo la sua pubblicazione sulla bacheca ufficiale e sul sito internet del Titolare del trattamento.

Tehnomont d.d. Presidentessa del CdA Gordana Deranja